

ADRIATICA RISORSE S.P.A.
VIA VENEZIA 10 PESCARA 65121 PE
Capitale sociale € 1.300.000,00
Registro Imprese di CHIETI PESCARA n. 02259820682

Bilancio chiuso al 31/12/2020

RELAZIONE DEL REVISORE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci
della ADRIATICA RISORSE S.P.A.

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

1- Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società ADRIATICA RISORSE S.P.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

2 -Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

3-Richiamo di informativa

Eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione

Richiamo l'attenzione su quanto esposto nelle pagine 37-38 della nota integrativa del bilancio, in cui si indica l'incertezza relativa agli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio derivanti dall'emergenza epidemiologica del COVID-19

Vengono, affrontate le correlate analisi in termini di continuità aziendale, consistenti essenzialmente nella sospensione delle attività di notifica degli accertamenti e delle azioni esecutive in generale imposti dal Governo derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

Dopo aver illustrato le caratteristiche dei ben noti provvedimenti normativi del D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") e i risvolti sull'attività tipica dell'Azienda¹, la nota integrativa riporta, in particolare, le seguenti considerazioni:

La continuazione dell'attività è stata quindi possibile in quanto per contratto la società ha effettuato attività e rendicontazioni che non sono state direttamente coinvolte con i richiamati provvedimenti sospensivi, ed anzi tale continuità è assicurata anche dalla Delibera dal Consiglio Comunale del 31/03/2021 N° 35, la quale ha integrato alcuni articoli del richiamato contratto di servizio ed in particolare ha previsto all'art. 13 un comma 4, come segue: "Con particolare riguardo all'attività di accertamento di cui all'art. 2, lett. a) e b), premesso che il credito della Società matura, per ciascun procedimento, solo a seguito del perfezionamento della relativa notificazione, al fine di prevenire ed evitare squilibri economici societari nel caso in cui il Comune, per qualsiasi ragione, incluso il recepimento di atti normativi, decida di sospendere la notificazione dei provvedimenti redatti dalla Società nell'ambito della suddetta attività di accertamento,

¹ Si riportano in corsivo i riferimenti testuali

quest'ultima, con riferimento al periodo di sospensione, potrà fatturare le proprie prestazioni sulla scorta dei provvedimenti predisposti e prodotti all'Ente, da rendicontarsi secondo la fattispecie prevista dall'allegato "A" denominata "Attività di accertamento".

Sulla base delle evidenze attualmente disponibili e sulla scorta della vigente normativa e delle implementazioni contrattuali summenzionate, ed alla luce degli scenari evolutivi prevedibili, si ritiene che tale situazione pandemica, anche se si protrarrà nel corso del corrente esercizio non avrà alcun impatto negativo sulla situazione Economica, Patrimoniale e Finanziaria della società.

Fondi per rischi e oneri

Inoltre si richiama l'attenzione sul rischio evidenziato nella nota integrativa riguardante un contenzioso con l'INPS, riportato in coerenza con il Principio contabile OIC 39:

La società Adriatica Risorse ha promosso ricorso amministrativo al Comitato Amministratore Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (per il tramite della sede Inps di Pescara) avverso il diniego di variazione dell'inquadramento del 13/10/2020 dal settore "6" CSC 60301 "imprese di gestione esattoriale" al settore "7" CSC 70708 "Settore terziario" chiedendo: in via principale di ritenere e dichiarare l'inquadramento della società ricorrente nel settore "7" Terziario CSC 70708 con decorrenza dal 1/4/2020 e, di conseguenza annullare il diniego di variazione dell'Inps di Pescara del 13/10/2020; in via subordinata nel caso in cui dovesse confermarsi l'inquadramento nel settore "6" "Credito, Assicurazione e Servizi Tributari Appaltati", ritenere e dichiarare la Adriatica Risorse Spa non tenuta all'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza integrativa di cui alla legge 377/1958.

Prudenzialmente la società ha continuato a riconoscere all'Inps le aliquote contributive del previgente contratto "imprese di gestione esattoriale", attraverso una compensazione amministrativa per il periodo aprile - settembre 2020, attingendo al monte versamenti effettuato sulla posizione 6005472820 che in tale periodo ha raccolto sia i versamenti per la gestione privatistica che per la pubblica, mentre per il periodo successivo al 09/2020 la società ha pagato regolarmente la contribuzione dovuta sia sulla gestione privatistica che pubblica.

Potenzialmente non si può escludere che all'esito delle indicate riconciliazioni possano risultare somme da versare a titolo di contribuzione le quali allo stato non possono essere determinate.

Conclusioni su richiamo d'informativa

Tali circostanze, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima nota, indicano l'esistenza di un'incertezza che comunque **non può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.**

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali informative.

4- Responsabilità dell'organo amministrativo e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

L'organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

5- Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo **scetticismo professionale** per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione **sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale** e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

6- Relazione su altre disposizioni di legge o regolamentari

L'organo amministrativo della ADRIATICA RISORSE S.P.A, essendo stato predisposto il bilancio informa abbreviata essendocene i presupposti di legge, non è obbligato alla predisposizione della relazione sulla gestione della ADRIATICA RISORSE S.P.A. al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge (art. 2435-bis c.c.).

Purtuttavia è stata predisposta la relazione dell'amministratore unico con il fine di evidenziare i risultati dell'esercizio 2020 ed indicare le azioni strategiche di breve e medio periodo.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ADRIATICA RISORSE S.P.A. al 31/12/2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Lo stesso organo amministrativo è altresì responsabile per la predisposizione della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D. LGS. 175/2016 della ADRIATICA RISORSE S.P.A. al 31/12/2020.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di quella sul governo societario con il bilancio d'esercizio della

ADRIATICA RISORSE S.P.A. al 31/12/2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sul governo societario è coerente con il bilancio d'esercizio della ADRIATICA RISORSE S.P.A. al 31/12/2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, **non ho nulla da riportare.**

7- Patrimonio netto, DSCR e indici settoriali CNDCEC

Il patrimonio netto è risultato positivo e superiore o pari al limite legale.

Il DSCR prospettico a 6 mesi, nel caso specifico non è calcolabile stante l'assenza di finanziamenti.

Il confronto degli indici di allerta ex art. 13 Codice della Crisi d'impresa con i valori soglia previsti dal CNDCEC (per il codice Ateco 82.99.10) è stato effettuato.

Tutti gli indici risultano abbondantemente lontani dalla soglia di allerta.

8- Conclusioni


A mio giudizio, il bilancio d'esercizio **fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ADRIATICA RISORSE S.P.A. al 31/12/2020, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.**

Si rimette all'Organo Amministrativo e all'Assemblea dei Soci per gli utilizzi di legge.

Pescara, 10/06/2021

Il revisore unico

Dott. DONATELLO SCIUBBA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Donatello Sciubba", written over a horizontal line.